

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

numero:	53i
del:	2023-05-19
autore:	Stefan Sandrini

Circolare

Tutti gli enti pubblici

Imposta sul valore aggiunto: finanziamenti a società In House

A causa dell'aumento di richieste di informazioni sul trattamento fiscale delle assegnazioni alle società "inhouse", riassumiamo le disposizioni in materia.

1 Definizione

Le società "inhouse" sono società a controllo pubblico.

Esse sono caratterizzate dai seguenti fatti:

- un ente pubblico esercita un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi.¹ Quest'ultima esercita un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni essenziali dell'impresa controllata. Questo controllo può essere esercitato anche da un'altra entità giuridica, che a sua volta è controllata allo stesso modo dall'entità partecipante;
- più enti pubblici esercitano un controllo congiunto.² L'amministrazione, insieme ad altre amministrazioni, esercita sulla società "in house" un controllo simile a quello che esercita sui propri servizi;
- l'eventuale partecipazione di capitale privato non esercita il controllo.³

2 Disposizioni in materia di appalti pubblici

Le disposizioni in materia di appalti pubblici prevedono l'equiparazione giuridica delle società "inhouse" all'ente pubblico partecipante. Questa disposizione **non** può essere estesa ad altri settori del diritto.⁴

La parità non si applica quindi alle questioni fiscali: imposta di registro, imposta sul reddito, IVA, ecc.

3 Rapporti giuridici con il comune partecipante

Se tra la società "inhouse" e il Comune partecipante esiste un rapporto giuridico che va oltre la semplice partecipazione, in cui viene concordato uno scambio di servizi a pagamento, questo viene trattato ai fini fiscali come se si trattasse di due partner commerciali distinti.⁵

Il pagamento che la società "inhouse" riceve:

- è pertanto direttamente collegato al servizio concordato;

¹ Art. 2 comma. 1 lettera c) DLgs. 175/2016

² Art. 2 comma 1 lettera d) DLgs 175/2016

³ Art. 16 comma 1 DLgs 175/2016

⁴ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 56/E del 30.05.2014, n. 37/E del 08.03.2007, n. 129/E del 09.11.2006

⁵ Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 532 del 06.08.2021, n. 92 del 24.03.2020

- e rappresenta il corrispettivo per il servizio fornito al Comune.

Se il contratto contiene anche le seguenti clausole, **il pagamento è soggetto a IVA:**⁶

- acquisizione dei risultati dell'attività finanziata da parte dell'agenzia di finanziamento
- una clausola risolutiva espressa o il risarcimento dei danni per inadempimento;
- esistenza di responsabilità contrattuale

4 Supporto/finanziamento legalmente previsto

Se una disposizione di legge prevede un sostegno, un contributo o un finanziamento, non si tratta di un pagamento per un servizio ma di un contributo.⁷

Queste disposizioni legali possono essere:

- leggi nazionali
- regolamenti europei

5 Trattamento fiscale delle società “inhouse”

Le società inhouse sono soggette agli stessi adempimenti fiscali delle altre società con soli partecipanti privati.

Gli eventuali utili di esercizio sono tassati con l'IRES al 24% e l'IRAP al 3,9%.


Questi possono essere distribuiti come dividendi al Comune partecipante. Non si applica alcuna ritenuta fiscale per la distribuzione di dividendi a un comune, in quanto il comune è soggettivamente escluso dall'imposta sul reddito.⁸

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁶ Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 92 del 24.03.2020, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 08.03.2007, n. 21/E del 16.02.2005

⁷ Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 92 del 24.03.2020, circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2013

⁸ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 113/E del 06.07.2001 e n. 117/E del 12.07.2001